

**INDIRIZZI OPERATIVI PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI
A FAVORE DI PERSONE STRANIERE RESIDENTI ALL'ESTERO
IN ATTUAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 27, CO. 1, LETT. F) DEL
D.LGS. 286/1998 E DELL'ART. 40, CO. 9, LETT. A) E CO. 10 DEL D.P.R. 394/1999**

1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Le persone straniere residenti in paesi non appartenenti all'Unione europea possono svolgere tirocini formativi e di orientamento nell'ambito del territorio italiano, finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese d'origine, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 27, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e dell'articolo 40, comma 9, lettera a), del D.P.R. 31 agosto 1999.
2. I presenti indirizzi operativi sono finalizzati a disciplinare le procedure e le condizioni per il rilascio del visto regionale previsto dall'articolo 40, comma 9, lettera a), del D.P.R. 31 agosto 1999 ai fini del successivo visto d'ingresso nel nostro Paese per motivi di studio o formazione.
3. Rientrano nel campo di applicazione del presente documento i tirocini extracurricolari da attivare nel territorio della Regione Liguria a favore dei cittadini stranieri di cui al comma 1.
4. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente documento i tirocini extracurricolari attivati a favore di cittadini comunitari e di cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti sul territorio regionale a cui si applicano integralmente le disposizioni previste dalla d.G.R. 1052/2013.

2 - Destinatari

1. Possono essere destinatari dei tirocini di cui al paragrafo 1 i cittadini stranieri maggiorenni residenti in paesi non appartenenti all'Unione europea, inclusi inoccupati e disoccupati, che attestano un percorso formativo iniziato nel paese d'origine e che intendono svolgere un tirocinio formativo funzionale al completamento dello stesso presso unità produttive nella Regione Liguria.

3 - Durata

1. La durata minima del tirocinio in oggetto non può essere inferiore a tre mesi. Eventuali comprovate e ragionevoli motivazioni, che saranno oggetto di valutazione, caso per caso, nel corso dell'istruttoria, potranno giustificare l'attivazione di tirocini di durata inferiore.
2. La durata massima del tirocinio è di dodici mesi, proroghe comprese. Rispetto alle tipologie di tirocinio, la durata massima può essere:
 - a) sei mesi, proroghe comprese, nel caso di tirocinio formativo finalizzato al conseguimento di competenze professionali qualificate per le quali è richiesto il possesso di un titolo di studio conseguito nel paese di origine equivalente almeno alla qualifica professionale triennale del sistema IeFP regionale;
 - b) dodici mesi, proroghe comprese, nel caso di tirocinio formativo finalizzato al conseguimento di competenze professionali specialistiche per le quali è richiesto il possesso di un diploma di scuola media superiore, un titolo di studio universitario o superiore conseguito nel paese di origine (equivalente a quelli rilasciati dal sistema di istruzione nazionale);

- c) dodici mesi, proroghe comprese, nel caso di progetti di tirocinio formativo previsti all'interno di accordi commerciali od intese tra imprese, in progetti o programmi, anche internazionali, proposti da istituzioni o da enti pubblici anche esteri.
3. Nel rispetto dei limiti sopraindicati, la durata del tirocinio deve essere in ogni caso congruente con le finalità del progetto individuale.

4 - Soggetti promotori

1. Possono promuovere i tirocini in oggetto i seguenti soggetti pubblici o a partecipazione pubblica o privati, terzi rispetto al soggetto ospitante ed al tirocinante, che si rendano garanti della regolarità e della qualità dell'iniziativa attuata secondo un progetto individuale:
- a) i centri per l'impiego di cui all'articolo 16 della legge regionale 27 agosto 1998, n. 27 (Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro);
 - b) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici nonché altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo;
 - c) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
 - d) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, centri operanti in regime di convenzione o contratto con la Regione o la Provincia competente, nonché organismi di formazione professionale accreditati ai sensi dell'articolo 75 della l.r. 18/2009 da almeno due anni;
 - e) organismi iscritti nell'elenco regionale degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 28 l.r. 30/2008 da almeno due anni;
 - f) soggetti autorizzati a livello nazionale ai sensi dell'articolo 4, 5 e 6 comma 1, limitatamente alle lettere a), b), c), d) e) e f bis) del D.Lgs. 276/2003 da almeno due anni;
 - g) soggetti autorizzati a livello regionale ai sensi dell'articolo 29 della l.r. 30/2008 da almeno due anni;
 - h) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel rispettarsi quanto previsto dalle normative nazionali e regionali, nella sua attività di promozione di programmi che prevedono l'attivazione di tirocini, anche avvalendosi dell'apporto dei propri enti *in house*.

5 - Compiti del soggetto promotore

1. Il soggetto promotore, è responsabile:
- a) dell'accertamento delle dimensioni aziendali al fine di stabilire il numero di tirocinanti ospitabili come indicato negli indirizzi regionali in materia di tirocini di cui alla d.G.R. 1052/2013;
 - b) del controllo dell'identità del firmatario del soggetto ospitante;
 - c) di informare il tirocinante all'estero dell'avvenuto rilascio del visto regionale su progetto formativo trasmettendogli la documentazione necessaria ai fini del rilascio del corrispondente visto d'ingresso, salvo diverso accordo con il soggetto ospitante;
 - d) dell'accoglienza e assistenza del tirocinante all'arrivo in Italia;
 - e) del monitoraggio del progetto e del rispetto dei diritti e degli obblighi del tirocinante;
 - f) dell'attestazione finale del percorso formativo in collaborazione con il tutor aziendale;
 - g) della raccolta della documentazione attinente la realizzazione del tirocinio;
 - h) della predisposizione della convenzione e del progetto formativo di cui al successivo paragrafo 8 nonché della loro presentazione ai fini del rilascio del visto regionale secondo le modalità previste nel paragrafo 12.
2. Il soggetto promotore, è inoltre tenuto a:
- a) designare un *tutor* con funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, responsabile delle attività svolte dal tirocinante, individuato tra soggetti in possesso di laurea ovvero di diploma di istruzione secondaria superiore;
 - b) garantire la copertura assicurativa del tirocinante presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché presso idonea

compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi; gli estremi della posizione INAIL e dell'assicurazione per la responsabilità civile dovranno essere indicati nel progetto formativo di cui al paragrafo 8; la convenzione può eventualmente prevedere che sia il soggetto ospitante ad assumersi l'obbligo di assicurare il tirocinante, assumendo a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa;

- c) fornire alla Regione Liguria, presso ARSEL Liguria, comunicazione tempestiva de:
 - il rilascio del visto d'ingresso, o l'eventuale diniego, della Rappresentanza diplomatica consolare;
 - l'arrivo in Italia del tirocinante;
 - l'effettivo avvio dell'esperienza formativa;
 - il termine e l'esito del tirocinio;
- d) trasmettere alla competente Direzione Territoriale del Lavoro nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della convenzione e di ciascun progetto formativo;
- e) dare comunicazioni ai soggetti di cui alla precedente lettera d) di ogni eventuale variazione in merito alla data di effettivo avvio del tirocinio se diversa da quella indicata nel progetto formativo nonché dell'eventuale rinuncia al tirocinio da parte del tirocinante
- f) entro sessanta giorni dal termine del tirocinio, ai fini del monitoraggio, presentare alla Regione Liguria, presso ARSEL Liguria, una relazione finale sull'andamento del tirocinio e sul raggiungimento degli obiettivi formativi redatta in collaborazione con il soggetto ospitante secondo lo schema di cui all'Allegato A5 a tal fine reso disponibile sul sito istituzionale della Regione Liguria.

6 - Soggetti ospitanti

1. Possono essere soggetti ospitanti dei tirocini in oggetto i datori di lavoro, pubblici o privati, liberi professionisti e piccoli imprenditori con unità operativa ubicata sul territorio regionale, iscritti nel registro presso le Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato laddove ne ricorre l'obbligo, con titolo preferenziale se attivi sul territorio regionale da più di due anni.

7 - Compiti del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante è tenuto a:
 - a) garantire al tirocinante idoneo vitto ed alloggio e assumersi l'obbligo nei confronti dello Stato italiano di pagare le spese di viaggio per il rientro coattivo nel Paese di provenienza, salvo diverso accordo con il soggetto promotore;
 - b) riconoscere al tirocinante una adeguata indennità secondo la regolamentazione nazionale e regionale (le spese di vitto e alloggio di cui alla lettera a) non possono venire comprese nell'adeguata indennità di partecipazione dovendo essere calcolate a parte);
 - c) designare un *tutor* con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro (tutor aziendale), individuato tra i propri dipendenti o soci lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale o il datore di lavoro stesso;
 - d) qualora previsto dalla convenzione di cui al paragrafo 8, provvedere alle coperture assicurative presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, assumendone l'onere economico;
 - e) effettuare le comunicazioni obbligatorie ex articolo 9 bis, comma 2 del decreto legislativo 510/1996 e ss.mm.ii. di avvio, proroga, cessazione ed eventuale trasformazione del tirocinio, mediante trasmissione telematica, secondo le modalità a tal fine disposte;
 - f) essere in regola con la normativa di cui al D.lgs. 81/2008, con la normativa di cui alla L. 68/1999 e con l'applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;
 - g) per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa:
 - non deve avere effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;
 - non deve avere procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga in corso;

- h) assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto nel progetto formativo;
- i) provvedere, salvo diverso accordo con il soggetto promotore, alla realizzazione di specifici e adeguati moduli formativi che prevedano come obbligatori quelli finalizzati:
 - alla conoscenza della lingua italiana (almeno livello A1), qualora non già posseduta;
 - all'acquisizione di competenze relative all'organizzazione e sicurezza sui luoghi di lavoro in base al D.Lgs. 81/2008 ed ai diritti e doveri dei lavoratori e delle imprese;
- j) collaborare con il soggetto promotore al monitoraggio dell'esperienza formativa e alla redazione della relazione finale.

8 - Convenzione e Progetto formativo individuale

1. La convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante deve essere strutturata secondo lo schema di cui all'Allegato A2 a tal fine reso disponibile sul sito istituzionale della Regione Liguria. La convenzione deve essere firmata dai legali rappresentanti del soggetto promotore e del soggetto ospitante.
2. Il progetto formativo individuale deve essere predisposto secondo lo schema di cui all'Allegato A3 a tal fine reso disponibile sul sito istituzionale della Regione Liguria. Il progetto formativo è sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante per presa visione dopo il suo ingresso in Italia.
3. La convenzione e il progetto formativo devono essere accompagnati da richiesta formale di rilascio del visto per tirocinio formativo a favore di cittadini stranieri residenti all'estero secondo lo schema di cui all'Allegato A1 reso disponibile sul sito istituzionale della Regione Liguria contestualmente agli schemi di cui ai precedenti commi.

9 - Compiti di ARSEL Liguria

1. La Regione Liguria si avvale di ARSEL Liguria, di seguito ARSEL, per le attività connesse all'esame istruttorio delle domande presentate dai soggetti promotori per il rilascio del visto regionale di cui all'articolo 40, comma 9, lettera a), del D.P.R. 31 agosto 1999. ARSEL, pertanto, riceve le richieste di visto ai progetti formativi in parola e intrattiene i rapporti diretti con i soggetti promotori.
2. Ai fini istruttori, ARSEL provvede a costituire un nucleo di valutazione composto da almeno tre unità di cui una competente in materia di formazione, una in materia di lavoro e una di problematiche connesse all'immigrazione con il compito di esaminare le richieste di cui al comma 1. La Regione Liguria può partecipare alle riunioni del nucleo di valutazione designando un proprio rappresentante.
3. Il nucleo di valutazione si riunisce, di norma, almeno una volta al mese, verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 10, valuta i progetti pervenuti sulla base dei criteri di cui al successivo paragrafo 11 e, a conclusione dell'istruttoria, formula un parere favorevole o meno ai fini del rilascio del visto regionale.
4. ARSEL provvede altresì alla registrazione, sull'apposita piattaforma informatica messa a disposizione dal Ministero del Lavoro, di tutte le informazioni relative alla procedura di rilascio del visto regionale secondo le modalità previste nell'Allegato 2 alle "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero" di cui all'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 5 agosto 2014 per tali finalità qui integralmente richiamato.

10 - Requisiti di ammissibilità dei progetti

1. I progetti saranno ritenuti ammissibili se:
 - presentati dai soggetti promotori a favore dei soggetti beneficiari;

- compilati secondo la modulistica a tal fine predisposta e completi della documentazione allegata richiesta (vedi Allegati A1, A2, A3, A4);
 - prevedano un percorso di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale coerente con il titolo di studio o la formazione conseguiti nel paese d'origine;
 - esplicitano il percorso di formazione professionale che si intende completare con il tirocinio da attivare in Italia.
2. In coerenza con gli indirizzi regionali e con quelli europei in materia di qualità dei tirocini, non saranno ritenuti ammissibili progetti di tirocinio:
- per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, né per professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, ovvero attività riconducibili alla sfera privata;
 - da attivare nei periodi di picco delle attività in sostituzione di personale con contratto a termine ovvero in sostituzione di personale nei periodi di malattia, maternità, ferie o infortuni né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione;
 - attinenti alle figure professionali per le quali le norme nazionali o regionali dispongono specifici percorsi formativi abilitanti.

11 - Criteri di valutazione

1. La valutazione dei progetti formativi viene svolta sulla base dei seguenti criteri e priorità:
- a) coerenza fra il titolo di studio conseguito o in corso di conseguimento e gli obiettivi formativi del tirocinio;
 - b) attività nell'ambito di un percorso di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale;
 - c) laddove ne ricorra l'obbligo, iscrizione del soggetto ospitante nel relativo registro presso le CCIAA da più di due anni;
 - d) unità operativa attiva nel territorio regionale da più di due anni ovvero attiva nel territorio regionale da meno di due anni ma con un organico di almeno dieci dipendenti a tempo indeterminato;
 - e) operatività del soggetto promotore sul territorio regionale da più di due anni nell'ambito dei tirocini formativi e di orientamento;
 - f) moduli formativi per l'apprendimento della lingua italiana e l'acquisizione di competenze all'organizzazione e sicurezza sui luoghi di lavoro erogati da enti a tal fine accreditati;
 - g) progetti formativi dai quali emerge la conoscenza, anche di base, da parte del tirocinante della lingua italiana, oltre alla lingua madre;
 - h) conoscenza della lingua italiana da parte del legale rappresentante e del tutor del soggetto ospitante qualora non di madrelingua italiana.

12 - Iter amministrativo

1. I soggetti promotori presentano a ARSEL richiesta di rilascio del visto regionale per tirocinio formativo a favore di cittadini stranieri residenti all'estero secondo la modulistica a tal fine predisposta, corredata da due originali della convenzione stipulata con il soggetto ospitante, due originali del progetto formativo nonché degli ulteriori allegati esplicitamente previsti.
2. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, il competente nucleo di valutazione istituito presso ARSEL verifica i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 10, valuta i progetti secondo i criteri elencati nel paragrafo 11 e formula il proprio parere ai fini del rilascio del visto regionale.
3. Nel caso di documentazione mancante o incompleta, ARSEL provvede a richiedere al soggetto promotore le necessarie integrazioni da prodursi entro 60 giorni, pena la decadenza della richiesta. La richiesta di integrazioni sospende il termine di sessanta giorni di cui al comma 2.
4. Il visto regionale di validazione del progetto formativo viene rilasciato a seguito di adozione di specifico decreto dirigenziale emanato dalla struttura regionale competente per materia. Il termine

- di validità del visto, ai fini della richiesta di rilascio del visto di ingresso alla rappresentanza diplomatico-consolare competente, è di sei mesi dalla data di rilascio del predetto decreto al soggetto promotore richiedente. A tal fine farà fede la data di sottoscrizione, da parte del soggetto promotore, della ricevuta di avvenuta consegna del visto stesso.
5. A seguito del rilascio del visto regionale, ARSEL consegna al soggetto promotore copia del decreto di validazione del progetto di tirocinio e provvede a restituire gli originali della convenzione e del progetto formativo acquisendo dal soggetto promotore la sottoscrizione di avvenuta consegna.
 6. In caso di mancato rilascio del visto regionale, ARSEL provvede a darne formale comunicazione scritta al soggetto promotore.
 7. Il soggetto promotore, salvo diverso accordo con il soggetto ospitante, ha la responsabilità di informare il tirocinante all'estero dell'avvenuta apposizione del visto sul progetto di tirocinio, trasmettendogli tutta la documentazione necessaria ai fini del rilascio del corrispondente visto di ingresso da parte della rappresentanza diplomatica o consolare italiana presso il proprio paese di residenza.
 8. Entro novanta giorni dalla data di richiesta del visto di ingresso da parte della persona interessata, la competente rappresentanza diplomatica o consolare rilascia il visto di ingresso per tirocinio. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia la persona straniera ha l'obbligo di richiedere al Questore della Provincia in cui si trova il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di tirocinio.
 4. Il tirocinio deve essere attivato entro quindici giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno.

13 - Proroghe, annullamenti e revoche

1. Nel caso vi sia la necessità o la volontà di prorogare un tirocinio, il soggetto promotore dovrà presentare, in tempo utile e secondo le modalità di cui all'articolo 10, un ulteriore progetto formativo che presenti continuità temporale con il precedente periodo di tirocinio già validato e che indichi, motivandole, le esigenze di proroga riguardo agli obiettivi formativi non raggiunti ovvero alla necessità di ampliare il precedente piano formativo. La proroga è concessa con il rilascio un nuovo visto regionale.
2. Nel caso di annullamento del progetto o di rinuncia da parte del tirocinante il soggetto promotore deve darne immediata comunicazione a tutti i soggetti interessati (ARSEL, Questura competente, Direzione Territoriale del Lavoro competente, rappresentanze sindacali aziendali cui è stata inviata copia del progetto formativo).
3. L'eventuale revoca del visto regionale apposto ad un progetto formativo viene tempestivamente e formalmente comunicata alla competente rappresentanza diplomatica consolare affinché quest'ultima possa provvedere agli adempimenti di propria competenza.

14 - Vigilanza, controlli, e monitoraggio

1. Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza e controllo in materia di tirocini previste dalla vigente normativa statale, la Regione si impegna a promuovere il corretto utilizzo dei tirocini per persone straniere residenti all'estero, prevenendo forme di abuso dell'istituto.
2. La Regione, avvalendosi di ARSEL, si impegna a promuovere, anche attraverso apposite convenzioni gli enti pubblici competenti alla vigilanza in materia di lavoro e di immigrazione, controlli da effettuare presso i soggetti promotori e i soggetti ospitanti per garantire la corretta applicazione dell'istituto del tirocinio.
3. La Regione, avvalendosi di ARSEL, si impegna ad attivare uno specifico monitoraggio dei tirocini per persone straniere residenti all'estero anche attraverso l'analisi delle comunicazioni obbligatorie. Ai fini del monitoraggio complessivo, la Regione si impegna altresì ad implementare con le informazioni

in proprio possesso la piattaforma informatica messa a disposizione dall'Amministrazione Centrale per il supporto alla semplificazione delle procedure di rilascio del visto di ingresso per motivi di tirocinio e del monitoraggio degli ingressi.

15 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente documento, ivi compresi i limiti numerici, si rinvia alle disposizioni regionali vigenti in materia di tirocini di cui alla d.G.R. 5 agosto 2013, n. 1052, alle indicazioni complessive contenute nell'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 5 agosto 2014 e alle note relative alla gestione della prevista piattaforma informatica.

